

CONTRIBUTO UNIFICATO



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Fallimento -
facium de
non habet

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Presidente -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
- Dott. Stefano SCHIRO' - Consigliere -
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere -

R.G.N. 27568/02

Cron. 27386

Rep. 5147

Ud.04/10/05

27386/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

T... elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Q

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO COMPAGNIA

2005

3164



- intimati -

avverso la sentenza n. 1374/02 della Corte d'Appello
di MILANO, depositata il 28/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2005 dal Consigliere Dott. Maria
Rosaria CULTRERA;

udito per il ricorrente l'Avvocato _____ che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Milano, provvedendo su segnalazione, alla quale cui si era associato il P.M. in sede, proveniente dall'amministratore unico della società Compagnia

s.p.a. (posseduta tramite Trepipor s.r.l. da Flagstaff s.p.a. lussemburghese), con sentenza del 1-5.7.1999 ne dichiarò il fallimento, reputando che a fronte delle esposizioni debitorie, indicate dalla debitrice in complessive L.80 miliardi circa, essa non disponesse di contropartita attiva consistente in crediti esigibili e cespiti facilmente realizzabili.

L'insolvenza discendeva sostanzialmente da tre debiti di consistente importo, segnatamente di L.68 miliardi verso la società Ausiliare, di L.15 miliardi circa verso il Banco di Sardegna e di L.4,5, miliardi verso Holding Wilson.

Avverso questa decisione proposero distinte opposizioni, da cui si radicarono distinti giudizi quindi riuniti, le società Trepipor Finanziaria s.r.l., Divertex s.p.a e Flagstaff, nonché il sig. Terenzio Pietro, che ne era stato amministratore unico, i quali contestarono, anzitutto, l'attendibilità della ricostruzione della contabilità della società fallita, come illustrata al tribunale fallimentare dall'amministratore Dott.ssa Chiaruttini che era stata nominata alla carica in seno ad assemblea col voto del custode giudiziario, nominato dal P.M. in occasione del sequestro del pacchetto azionario di controllo della Compagnia di Scambio detenuto dal Terenzio.



Sostennero quindi l'insussistenza dello stato d'insolvenza della fallita, siccome le tre principali posizioni debitorie valutate dal tribunale quali sintomi rivelatori del dissesto, erano temporaneamente ed almeno in parte inesigibili. Segnatamente, la società debitrice aveva stipulato con i creditori dei *pacta de non petendo*, i quali erano già perfezionati alla data del fallimento, la cui sussistenza era stata ignorata dal Tribunale fallimentare.

In dettaglio, il credito di oltre L.68.000.000 vantato dalla s.p.a. Ausiliare, per la metà parte era stato ceduto a Conya Assests ltd e per la restante parte era stato reso inesigibile, e tale era pure quello vantato in L.4.500.000.000 da Holding Wilson, perché soddisfatto con accordo liberatorio per la differenza. In relazione infine a quello di L.15.000.000.000 del Banco di Sardegna, era intervenuta espromissione della società Iron Bip.

In relazione all'attivo, lamentando che l'amministratrice aveva depennato integralmente i crediti e le partecipazioni pur riconoscendo di non esser in grado di accertare tale voce, dedussero che la società vantava un credito esigibile di L.68 miliardi verso Flagstaff, e di L.17 miliardi parimenti esigibile verso Santa Tecla s.r.l., di cui si era fatta espressa menzione negli accordi negoziali consacrati nei dedotti *pacta*, rappresentando la controprestazione attraverso cui la società fallita intendeva compensare i suoi debiti.



Integrato il contraddittorio nei confronti della società fallita, il tribunale adito (con sentenza n.12113 del 23.10-9.11.2000) rigettò l'opposizione. Riconosciuta l'esistenza e la validità degli accordi negoziali adottati dagli opposenti, l'organo giudicante asserì che comunque esistevano altre e diverse ragioni di credito quantificate in L.300 milioni, che le risorse a breve di cui la società disponeva non consentivano di soddisfare, sicché le operazioni rappresentate si erano risolte in una situazione di vantaggio dei soli creditori che vi avevano partecipato.

La pronuncia, impugnata da Pietro Terenzio e dalla società Flagstaff innanzi alla Corte d'appello di Milano, è stata confermata con la sentenza in epigrafe (n. 1374/02 del 7-28.5.2002) per il cui annullamento ricorre ora per cassazione con quattro mezzi Pietro Terenzio illustrati anche con memoria depositata ex art. 378 c.p.c., alla quale ha allegato la segnalazione di fallimento trasmessa alla cancelleria del tribunale di Milano, e la pronuncia di tale organo dichiarativa di fallimento.

Gli intimati non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge fallimentare, sostenendo, che dal momento che l'insolvenza deve essere contestuale al fallimento, non si può tener conto di obbligazioni a scadenza



lontana, e se così è, deve ritenersi che se al debitore sono concesse dilazioni di pagamento, non può esservi insolvenza.

In tale contesto assume rilievo *il pactum de non petendo* siccome, ferma la necessità di verificarne in concreto il contenuto, rende inesigibile il credito, dimostrando che il debitore gode di fiducia presso i suoi creditori e non può perciò reputarsi insolvente.

Benché ispirata a questi principi, e dunque corretta nella sua premessa logica, la sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, ne ha però fatto malgoverno, dal momento che la corte territoriale ha ritenuto provato il dissesto della società fallita alla data del 1° luglio 1999 nonostante la conclusione ed il perfezionamento dei suddetti *pacta*, peraltro dichiarati validi da entrambi i giudici di merito.

Tanto premesso, mentre il tribunale ha dato rilievo ai debiti di gestione rimasti estranei agli accordi controversi, la corte milanese ha invece attribuito rilevanza a circostanze successive al fallimento, di fatto legittimando ex post la dichiarazione di fallimento sulla base dello stato passivo approvato in sede fallimentare.

Col secondo mezzo il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., censura l'interpretazione offerta dalla corte territoriale delle operazioni negoziali aventi ad oggetto le tre esposizioni debitorie contestate in sede d'opposizione.



In particolare sostiene che l'organo di gravame ha erroneamente asserito, in ordine all'accordo intervenuto con Ausiliare, che solo la metà del debito del debito gravante su CSC si estinse per compensazione, mentre per la residua parte tale evento dovevasi escludere, siccome l'impegno appariva generico e da completare, né si capiva con quali risorse questa residua posizione passiva potesse estinguersi scaduto il periodo della sua inesigibilità.

Questa conclusione, sostiene il ricorrente, si pone in stridente contrasto col contenuto del contratto perfezionato fra Ausiliare e Conya, da cui emerge con chiarezza l'impegno assunto dalla prima.

Richiama pertanto il contenuto del contratto, evidenziando che l'operazione era stata articolata mediante previsione di due completamenti, vale a dire di due termini entro i quali occorreva dare esecuzione all'impegno assunto.

Nel contratto fra Ausiliare (Roma Vetusta Finanziaria) e Conya, quest'ultima si rendeva cessionaria pro soluto del credito di L.34.365.125.000 verso CSC, previa consegna di azioni di Roma Vetus e Compagnia Marittima, stabilendo che il valore di questi titoli doveva risultare da perizia allegata al contratto redatta da esperti nominati arbitratori, i quali dovevano consegnare l'elaborato entro il termine stabilito, di modo che alla data del secondo completamento fosse determinata la prestazione facente carico a Conya. L'impegno di Ausiliare consisteva quindi nella cessione del credito



frazionata in due momenti successivi, né l'aggiornamento di perizia rendeva incompleto il contratto.

Insomma, attraverso la stipula dei due contratti collegati, l'uno in data 23.3.99 tra Conya Flagstaff e l'altro il 29/30.6.99 tra Ausiliare e Conya, si perseguì lo scopo di consentire la compensazione del debito configurabile in capo a Flagstaff, entro i termini contrattuali stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni, di cui l'una entro il 30 giugno 1999 e l'altra entro l'ultimo giorno dell'ottavo mese decorrente dalla data precedente, con previsione del versamento di un conguaglio da parte di Conya nella misura massima di 12 miliardi da determinarsi sulla base dell'aggiornamento della perizia relativa alle azioni della società Roma Vetus, il cui impegno era perciò specifico e preciso.

Parimenti non era ravvisabile alcuna incompletezza circa l'impegno assunto dalla Conya, dal momento che la clausola che prevedeva l'espletamento della prevista perizia ineriva ad un aggiustamento del prezzo, mirando solo a determinare il valore delle partecipazioni cedute, ma non rappresentava condizione di efficacia dell'accordo.

In conclusione il patto prevede la cessione integrale del credito CSC da eseguirsi in due momenti diversi, a fronte del versamento di un importo da corrispondere in parte con il trasferimento dei due pacchetti azionari di Roma Vetus e Compagnia Marittima, ed in parte mediante conguaglio in denaro per un importo non superiore a L.12 miliardi.



Con l'altro motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa la presunta inidoneità della predetta operazione ad escludere lo stato d'insolvenza. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente asserito che il credito di Ausiliare, che non si era giammai sostenuto esser stato integralmente soddisfatto, era stato pagato solo il giorno prima della dichiarazione di fallimento, benché in sede d'opposizione ci si fosse sforzati di chiarire che, in forza dei due accordi collegati del 23 marzo 1999 tra Flastaff e Conya e del 29/30 giugno 199 fra Conya e Ausiliare, il credito risultava invece in parte ceduto e per la restante parte temporaneamente inesigibile, in tal guisa dimostrando che era ragionevole ipotizzare la futura integrale estinzione della posizione debitoria.

La pronuncia impugnata non esplicita le ragioni per le quali non è stato attribuito al *pactum de non petendo* l'effetto di escludere lo stato di decozione della debitrice, ma si limita ad indicarlo come incompleto e generico, nonché oscuro circa i rapporti fra la cessionaria Conya e la Flagstaff, da un lato e la debitrice dall'altro, concludendo che la successiva evoluzione della vicenda, segnatamente l'ammissione allo stato passivo del credito di Ausiliare, ne avrebbe confermato l'astrattezza. Tale valutazione non può però essere condivisa dal momento che anzitutto il patto non è generico, ma rappresenta tipico accordo ad esecuzione frazionata contenente previsione di aggiornamento con perizia.



Indi, il debito non è stato contestato né posto in dubbio nella sua esistenza, bensì nella sua esigibilità.

L'ammissione al passivo del credito di Ausiliare, infine, conferma solo che l'operazione non ebbe regolare esecuzione, ma non può giustificare a posteriori la dichiarazione di fallimento.

Anche in ordine al credito del Banco di Sardegna, la corte territoriale, senza adeguatamente motivare il suo convincimento, ha erroneamente escluso l'efficacia del *pactum de non petendo*, ritenendolo mero strumento dilatorio, condizionato alla circostanza, che non si è verificata, che Ausiliare fosse riammessa a quotazione in borsa. L'indagine devoluta all'organo di gravame, che questi ha omesso di condurre, riguardava non già il mancato, pacifico verificarsi della condizione, bensì la sua ragionevole possibilità di compiersi, che potesse escludere lo stato d'insolvenza.

In questa chiave la sentenza impugnata non offre alcun riscontro alle circostanze addotte a tal proposito, e vale a dire al fatto che Divertex aveva ceduto ad Iron Bip la sua partecipazione in Ausiliare, Iron Bip aveva iniziato la procedura per l'o.p.a., per la quale la Consob aveva già concesso nulla osta, e aveva già pagato gli interessi alla banca per il debito CSC in 600 milioni.

Quanto infine al debito verso Holding Wilson, la corte di merito ha argomentato la legittimità della dichiarazione di fallimento solo sulla base di fatti successivi.



Con l'ultimo motivo infine il ricorrente deduce analogo vizio in relazione al mancato accertamento di attivo di CSC, e si duole che la corte territoriale ha reputato di trascurabile rilievo un'indagine al tal riguardo, assumendo che la rilevanza del passivo era di per sé sufficiente a legittimare il fallimento.

Il primo motivo appare infondato.

La corte milanese ha tratto la sua conclusione dalla constatazione che lo stato di dissesto della società alla data del fallimento sussisteva ed era ormai irreversibile dal momento che, nonostante gli accordi intervenuti con i tre creditori principali, di validità indiscussa, non si erano prodotti gli effetti cui essi miravano e, malgrado la loro conclusione erano restati scoperti i debiti di gestione e la circostanza, secondo il giudizio dei primi giudici espressamente condiviso, rappresentava sicuro sintomo dell'irreversibile crisi della debitrice. L'esiguità dell'attivo era, inoltre, palesemente insufficiente rispetto al passivo accertato in 55 miliardi.

Seppur articolata in una disamina condotta in maniera dettagliata e specifica in ordine alla sussistenza ed efficacia dei tre accordi negoziali anzidetti, la pronuncia impugnata conclusivamente riconduce la condizione d'insolvenza della società debitrice alla pluralità delle ragioni esposte, concordanti, secondo il suo giudizio insindacabile nel merito, nel deporre per la legittimazione dell'apertura della procedura concorsuale.

La censura in esame, pur cogliendo *tale ratio decidendi*, non contesta la sussistenza della ravvisata convergenza dei dati che hanno costruito siffatto impianto probatorio, ma prospetta il vizio di legittimità sopra enunciato che sicuramente deve escludersi, dal momento che la corte di merito ha esaminato i tre accordi negoziali avuto riguardo esclusivamente alla data del fallimento, e dunque nel rispetto del principio della contestualità postulato dall'art. 5 della legge fallimentare, verificandone in concreto l'idoneità a rimuovere la condizione di dissesto in cui la società già all'epoca versava, ed ha condotto tale indagine muovendo dal principio, corretto nella sua impostazione, che il *pactum de non petendo* preclude la dichiarazione di fallimento solo se in concreto risulti accertato che esso non concede al debitore solo una temporanea moratoria, ma è piuttosto idoneo ad escludere l'incapacità di adempiere puntualmente alle sue obbligazioni, anche con riguardo alle posizioni debitorie rimaste estranee al patto stesso.

Questo enunciato, che sorregge il percorso logico ed argomentativo che ha condotto all'approdo censurato, applica il principio già espresso nei precedenti di questa Corte nn. 8656/1992 e 11722/92, che viene condiviso; secondo il quale l'efficacia del *pactum de non petendo*, seppur non sia condizionata all'adesione di tutti i creditori, è però correlata alla sua idoneità, che deve essere valutata alla luce della complessiva condizione debitoria dell'impresa, e dunque



anche avendo riguardo alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo, ad escludere lo stato d'insolvenza del debitore, se ed in quanto esso testimoni la condizione di credito e di fiducia di cui gode il debitore nel ceto creditorio considerato nel suo complesso.

L'efficacia di siffatto accordo, la cui negoziazione è rimessa alla disponibilità delle parti siccome rappresenta espressione dell'autonomia negoziale, realizza in sostanza una rinuncia temporanea del singolo creditore alla soddisfazione del suo credito, e deve essere perciò valutata nella prospettiva della sua attitudine ad incidere sull'inadempimento come sintomo di rimozione di uno stato di crisi, che è solo reversibile perché il debitore è, nel contempo, in condizione di assolvere, in prospettiva, con puntualità e mezzi normali, al complesso delle obbligazioni residue alle scadenze convenute, estinguendole mediante le fonti di liquidità disponibili.

Solo in questa chiave, il patto stesso, ancorché abbia coinvolto solo parte del ceto creditorio, rappresenta indice positivo di smentita del dissesto, e non già un mero espediente dilatorio strumentale ad una semplice postergazione delle scadenze di una parte delle obbligazioni.

È questa la prospettiva nella quale la corte milanese ha condotto la sua indagine con percorso logico, perciò, del tutto corretto.

In questa chiave ha quindi ritenuto che:



1.-l'estinzione del debito verso Ausiliare, acclarato che il 50% era stato estinto col contratto 30.6.99 attraverso la cessione a Conya, che trasferì a sua volta il credito a Flagstaff, che lo compensò col debito corrispondente verso la CSC, per la restante metà, con riguardo alla data concordata del 28.2.2000, prorogata al 31.5.2000, non è oggettivamente riscontrabile poiché l'impegno assunto da Ausiliare era troppo generico, e non chiariva i precedenti rapporti tra le parti sicché "non si vede sotto quale profilo poteva e doveva ritenersi già estinta o concretamente estinguibile e con quali risorse".

In altre parole, con giudizio espresso con motivazione congrua ed esaustiva, la corte territoriale, senza indagare sulla sua validità, che era indiscussa, ha ritenuto il patto inefficace, sotto il profilo, prospettato in sede di opposizione alla sentenza di fallimento, della sua attitudine ad estinguere il debito verso Ausiliare per la parte anzidetta, traendone conclusivamente la convinzione che alla data del fallimento, nonostante la sua conclusione, la società non era però in condizione di adempiere alla scadenza dell'obbligazione, date peraltro le sue scarse risorse attive.

In definitiva, la genericità dell'accordo deponiva nel senso che si trattasse di quel mero espediente dilatorio che la corte di merito, nella premessa di principio, aveva ritenuto inidoneo ed infruttuoso ad smentire l'insolvenza..



A conforto di tale giudizio, l'organo di gravame ha rilevato inoltre che l'evoluzione della vicenda ha confermato siffatta valutazione negativa, siccome la società Roma Vetus ha chiesto l'ammissione al passivo della suddetta metà del credito.

2.- L'accordo intervenuto in data 12 aprile 1999 col Banco di Sardegna prevede che la società Iron si accollasse il debito di CSC per L.15.000.000.000, ma come contropartita chiese di ottenere la partecipazione della Divertex in Ausiliare, divenuta intanto Vetus Finanziaria, che era stata data in pegno alla banca; la Diverterx, divenuta creditrice di CSC dell'importo accollatosi, dichiarò di non voler escutere il credito per utilizzarlo in parte per acquistare un credito della suddetta CSC nei confronti della società Santa Tecla, ed in parte per sottoscrivere un aumento di capitale della CSC medesima.

L'operazione, congegnata mediante previsione della condizione che Ausiliare fosse riammessa alla quotazione in borsa, non ebbe effetto poiché detto elemento accidentale, poco interessa se avesse natura sospensiva o risolutiva, non si è verificato.

Il patto è rimasto pertanto inefficace-retroattivamente-.

A giudizio, insindacabile nel merito, della corte milanese, tanto dimostra che il patto in realtà realizzava solo una moratoria, mero tentativo per tamponare un dissesto ormai irreversibile.

Anche in relazione a tale costruzione valgono le considerazioni svolte con riguardo al precedente accordo, siccome esso

risulta valutato dall'organo giudicante, avuto riguardo alla data del fallimento, come inidoneo a rimuovere una condizione di ormai conclamata insolvenza, tanto che anche il Banco di Sardegna ha ottenuto ammissione allo stato passivo dell'intera sua ragione di credito.

3.- In ordine infine al creditore Wilson, la Corte d'appello, riepilogati i termini della vicenda come riassunti anche in questa sede dal ricorrente, ha sostenuto che non vi è prova che vi fu il versamento promesso di L. 2.700.000.000 nelle mani dell'Avv. Cesaris alla data prestabilita del 15.4.99, né il patto risulta chiaro nella sua articolazione sulla circostanza riguardante il titolo in forza del quale Flagstaff effettuasse l'esborso, siccome risultava decisivo accertare se avesse causa gratuita ovvero onerosa .

In conclusione, come si è detto, i tre patti, esaminati alla data in cui il tribunale fallimentare indagò sulla condizione della società, sortirono solo l'effetto di postergare la scadenza dei debiti che ne furono oggetto, ma non consentirono alla società di ricomporre la sua situazione di crisi né con riguardo ad essi, né in relazione agli altri debiti che ne erano rimasti estranei. L'ovvio corollario di questa conclusione è che essi non furono idonei a dimostrare che la dilazione dei debiti, che con essi venne concessa, si proiettò non già solo sul loro adempimento ma sulla condizione economica della società, consentendole di reperire, con normali operazioni finanziarie,

la liquidità necessaria a far fronte, regolarmente e con mezzi normali, al complesso delle sue obbligazioni.

In questa luce la corte di merito, nell'articolato sviluppo della motivazione della sua conclusione, ha evidenziato che i creditori che conclusero gli accordi negoziali esaminati hanno chiesto ed ottenuto l'ammissione delle rispettive ragioni allo stato passivo, non già al fine di legittimare ex post l'apertura del fallimento, ma quale argomento di conforto della correttezza del giudizio negativo espresso in ordine all'inefficacia dei patti stessi nella prospettiva di un recupero di credito e di liquidità della società, che non era prevedibile alla data in cui venne dichiarato il fallimento, né si è nei fatti verificato.

In altre parole l'argomento non ha portata decisiva nell'articolazione della sentenza censurata, e non costituisce perciò autonoma *ratio decidendi*.

Ad ogni buon conto, devesi osservare che esso era sicuramente idoneo ad offrire elementi di riscontro dello stato d'insolvenza dal momento che, dato il carattere officioso del procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il giudice ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare, con la conseguenza che egli può fondare il suo convincimento anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, "purché essi, anche se conosciuti



successivamente, siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, la sussistenza dello stato d'insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo, perché se questo è (normalmente) formato da crediti che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, esso è suscettibile di essere considerato come elemento rilevante" (cfr. Cass. nn. 1771/93 e 5869/1993).

Il secondo ed il terzo motivo, che sono connessi logicamente e possono essere esaminati congiuntamente, appaiono anch'essi infondati.

Il ricorrente con la sua critica si limita in sostanza a ricostruire la trama dei rapporti regolamentati con gli accordi richiamati, senza però esporre specificamente quali siano i canoni ermeneutici che la corte territoriale avrebbe violato.

È pacifico però che, siccome l'attività d'interpretazione della volontà della parti in relazione al contenuto di un contratto introduce indagini e valutazioni di fatto affidate al giudice del merito, tale ricostruzione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non risultino violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., la cui inosservanza deve però essere denunciata con specifico riferimento ai criteri legali disapplicati in modo da verificare in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi.



Non è dunque ammissibile una generica denuncia che richiami i criteri astrattamente intesi, e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione che si risolva, com'è avvenuto nel caso di specie, nella prospettazione di una tesi ricostruttiva diversa da quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. per tutte Cass. nn. 17749 e 19735 del 2003).

La conclusione non diverge benché la censura riguardi anche il vizio di motivazione della decisione impugnata, dal momento che essa non investe l'obiettiva deficienza e/o contraddizione del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, essendo consentito a questa corte solo il sindacato sulla coerenza formale della motivazione e la congruità sul piano logico del sillogismo che fonda la conclusione esposta.

Sfugge, pertanto, al sindacato di questa corte il riesame delle circostanze di fatto, dal momento che la deduzione di un vizio di motivazione consente solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito d'individuare le fonti del suo convincimento e di valutarle.

Il quarto motivo è infondato.

L'indagine, della cui omissione il ricorrente si lamenta, rimane del tutto assorbita nell'economia della decisione criticata, siccome in presenza di conclamata insolvenza della società, la

verifica dell'effettivo importo delle attività sociali è apparsa alla corte territoriale del tutto priva di rilievo.

Questo percorso si adegua all'orientamento già sostenuto in questa sede (cfr. Cass. n.2830/2001) secondo cui lo stato di decozione non è correlato all'entità delle attività presenti nel patrimonio dell'imprenditore, bensì alla sua capacità di continuare ad operare nel suo settore di appartenenza godendo del credito e della fiducia degli altri operatori, e fronteggiando con mezzi normali i suoi debiti, siccome anche l'eccedenza dell'attivo sulle poste debitorie non esclude l'insolvenza se nondimeno il debitore non è in grado di estinguere i suoi debiti liquidi ed esigibili, ma dovesse invece attendere i tempi della sua realizzazione.

Sotto altro profilo il motivo è generico siccome riferisce di uno squilibrio attivo in maniera non specifica; non riferisce infatti se, in quale stato e grado, ed attraverso quali elementi documentali offerti all'esame del giudice del gravame, la riproduzione del cui testo sarebbe stata necessaria, egli dimostrò che le attività di cui l'ente disponeva posero quest'ultimo in grado di adempiere alle obbligazioni, sia quelle oggetto dei tre patti che quelle residue, alle scadenze pattuite con regolarità e puntualità, garantendogli l'affidamento del ceto creditorio.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante l'assenza d'attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4.10.05

Il Consigliere est.

(Dott. M. Rosaria Cultrera)

M. Cultrera

Il Presidente

(Dott. Francesco Fioretti)

Francesco Fioretti

IL CANCELLIERE

Domenico Mazzanti

Domenico Mazzanti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 12 DIC. 2005

IL CANCELLIERE

[Signature]